Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 16 novembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 29 agosto 1942-XX, n. 1189, concernente disposizioni in materia di disciplina del subaffitto di appartamenti vuoti o mobiliati e norme integrative dei Regi decreti-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142 e 24 marzo 1942-XX, n. 200, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1942-XX, n. 253, all'art. 1, secondo comma, prima linea, ove è detto: « E' data inoltre facoltà ai *sublocatori* . . . » ecc., devesi leggere: « E' data inoltre facoltà ai *sublocatari* . . . » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1284.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Marco Evangelista, in Palermo.

N. 1284. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Marco Evangelista, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1285.

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione.

N. 1285. R. decreto 2 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università di Ferrara viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 5488,60, disposta in suo favore dal prof. Emilio Cavazzani, nella sua qualità di presidente del Comitato promotore per le onoranze al prof. Caro Massalongo, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del prof. Caro Massalongo e da conferirsi ad uno studente della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo ferrarese.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1942-XXI

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1942-XX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Meridionale industria cartonaggi, con sede a Napoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima meridionale industria cartonaggi, con sede a Napoli;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che la totalità delle azioni è di pertinenza di cittadini italiani;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 12 maggio 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Meridionale industria cartonaggi, con sede a Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4242)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1942-XXI.

Sostituzione di membri del Consiglio di amministrazione della Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, che riordina la Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato istituita col R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1930-VIII, col quale fu provveduto alla composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno;

Visti i successivi decreti Ministeriali 20 gennaio 1934, 30 gennaio 1937-XV; 12 febbraio 1940-XVIII e 18 marzo 1940-XVIII, coi quali vennero coperti posti di consiglieri di amministrazione della Cassa di ammortamento, rimasti vuoti per decesso, dimissioni o trasferimento ad altri uffici;

Ritenuta la necessità di provvedere di nuovo a completare il Consiglio di amministrazione per cinque posti di consigliere rimasti vacanti;

Decreta:

Ai posti di consigliere di amministrazione della Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico, dei signori:

1) Achille Starace;
2) dott. Michele Pascolato;
3) dott. Giorgio Molfino:
4) dott. Mario Muzzarini;
5) dott. Giambattista Ferrario;

sono rispettivamente nominati i signori:

1) dott. Felice Guarneri, Consigliere nazionale: in rappresentanza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
2) prof. Carlo Fabrizi, Ispettore del P.N.F.: rappresentante il Partito Nazionale Fascista;
3) dott. Giovanni Dall'Orto, Consigliere nazionale: presidente della Confederazione fascista dei commercianti;
4) dott. Ettore Frattari, Consigliere nazionale: presidente della Confederazione fascista degli agricoltori;
5) dott. Mario d'Havet, Consigliere nazionale: presidente della Confederazione delle aziende del credito e delle assicurazioni.

Roma, addì 12 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4243)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 2 ottobre 1942-XX, relativo all'approvazione di una deroga allo statuto del Sindacato boschi infortuni forestali in liquidazione, con sede in Roma — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 in data 14 ottobre 1942-XX — all'ultimo capoverso delle premesse, seconda riga, ove è detto ... « mentre che si distacca ... » deve leggersi ... « mentre non si distacca ... ».

(4247)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 540 del 5 novembre 1942-XXI, relativo ai tipi e prezzi del fiocco e dei cascami di raion e di fiocco.

Con provvedimento P. 540 del 5 novembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni ha disposto quanto segue:

1) I produttori di fibre tessili artificiali non potranno mettere in vendita nel mercato interno, qualità di fiocco e di cascami di raion e di fiocco, diverse da quelle qui sotto indicate:

Tipo 1 - Fiocco cotoniero lucido;
Tipo 1 *a* - Fiocco cotoniero opaco;
Tipo 1 *b* - Fiocco cotoniero alta resistenza;
Tipo 2 - Fiocco laniero comune;
Tipo 2 *a* - Fiocco laniero animalizzato;
Tipo 3 - Cascami di raion di 1ª categoria;
Tipo 3 *a* - Cascami di raion di 2ª categoria;
Tipo 3 *b* - Cascami di raion di 3ª categoria;
Tipo 4 - Cascami di fiocco;
Tipo 5 - Cascami di spazzatura;
Tipo 6 - Filo morto.

2) Le caratteristiche dei tipi suddetti sono descritte nella unita tabella *A*.

3) I prezzi massimi di vendita dal produttore all'utilizzatore, per merce consegnata franco stazione destino, imballo a rendere in porto franco allo stabilimento di provenienza, imposta di fabbricazione esclusa, sono i seguenti:

Tipo 1: L. 11,55 al kg.; *tipo* 1 *a*: L. 12,30 al kg.; *tipo* 1 *b*: L. 12,30 al kg.; *tipo* 2: L. 12,90 al kg.; *tipo* 2 *a*: L. 14,50 al kg.; *tipo* 3: L. 11,70 al kg.; *tipo* 3 *a*: L. 10,20 al kg.; *tipo* 3 *b*: L. 8,40 al kg.; *tipo* 4: L. 7,65 al kg.; *tipo* 5: L. 3,15 al kg.; *tipo* 6: L. 2,90 al kg.

Con l'entrata in vigore dei prezzi di cui sopra cesserà l'obbligo di corrispondere il contributo previsto dall'accordo economico intervenuto il 20 novembre 1940-XIX, tra i produttori di fibre artificiali e gli utilizzatori di fiocco cotoniero.

4) I produttori non potranno in nessun caso immettere in consumo altre qualità di fiocco e di cascami di raion e di fiocco, diverse da quelle contemplate nel presente provvedimento senza aver prima ottenuto apposita autorizzazione dal Ministero delle corporazioni, da chiedersi per il tramite della Confederazione fascista degli industriali. Il Ministero delle corporazioni si riserva di accordare speciali autorizzazioni per la produzione e la messa in vendita di nuovi tipi di fibre artificiali a scopo di sperimentazione.

5) E' fatto divieto di procedere al taglio del raion e di mettere in vendita, per il consumo interno, raion tagliato e fibra da taglio in genere.

6) E' fatto divieto di usare per le fibre oggetto del presente provvedimento, denominazioni diverse da quelle previste nel precedente punto 1.

7) I produttori sono tenuti ad indicare in fattura la denominazione prescritta dal presente provvedimento e il numero del tipo della fibra.

Sugli imballaggi e sugli involucri contenenti le fibre stesse i produttori dovranno apporre le indicazioni della propria ditta o ragione sociale e sede e del numero del tipo.

8) L'immissione in consumo nel mercato interno dovrà essere effettuata in modo che non si alterino le seguenti proporzioni:

61,12% del totale, sarà costituita da fiocco (cotoniero e laniero) e da cascami di raion e di fiocco;

38,88% del totale, sarà costituito da raion alla viscosa.

Per quanto riguarda il primo gruppo di fibre (fiocco e cascami) la determinazione dei prezzi, oggetto del presente provvedimento, è stata fatta sulla base del mantenimento delle proporzioni finora seguite e cioè calcolando che sul totale delle vendite relative al gruppo stesso, i singoli prodotti sono stati immessi in consumo nelle seguenti proporzioni:

39,50% fiocco cotoniero lucido;
13,50% fiocco cotoniero opaco;
24 —% fiocco cotoniero alta resistenza;
11,50% fiocco laniero comune;
4,50% fiocco laniero animalizzato;
7 —% cascami;

100 —%

La Confederazione fascista degli industriali terrà presenti tali proporzioni nella distribuzione delle materie prime agli utilizzatori con l'intesa che, qualora per esigenze dei consumi bellici, le proporzioni stesse dovessero subire variazioni, il Ministero si riserva di tenerne conto per ristabilire il necessario equilibrio.

9) Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

10) Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il 1° dicembre 1942-XXI.

TABELLA *A*.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE
DEL FIOCCO COTONIERO E LANIERO

	Fiocco cotoniero		
	Lucido	Opaco	Alta resistenza
Finezza o titolo della fibra elementare, denari	1,25/2,75	1,25/2,75	1,25/2,75
Lunghezza taglio m/m	27–32–40	27–32–40	27–32–40
Tenacità a secco, minimo gr. per denaro	1,5	1,5	oltre 2
Tenacità a umido, minimo gr. per denaro	0,8	0,8	oltre 1
Allungamento a secco minimo	16 %	16 %	15 %
Allungamento a umido minimo	18 %	18 %	16 %
Contenuto umidità su 100 parti di merce (2)	10,5/11,5%	10,5/11,5 %	10,5/11,5 %

	Fiocco laniero	
	Comune	Animalizzato (1)
Finezza o titolo della fibra elementare, denari	2,75/5	2,75/5
Lunghezza taglio m/m	60-70-80-90-100 120	60-70-80-90-100 120
Tenacità a secco, minimo gr. per denaro	1,5	1,2
Tenacità a umido, minimo gr. per denaro	0,8	0,65
Allungamento a secco minimo	16 %	13 %
Allungamento a umido minimo	18 %	14 %
Contenuto umidità su 100 parti di merce (2)	10,5/11,5 %	10,5/11,5 %

(1) Deve contenere più del 3% di materie proteiche e differenziarsi per maggiore arricciatura e gonfiezza del fiocco comune.

(2) Per la condizionatura resta fermo il tasso ufficiale U.N.I. di ripresa.

Classificazione dei cascami:

Sotto la voce:

« Cascami di raion di 1ª categoria » vanno compresi i sottoprodotti senza torsione della fabbricazione del raion.

« Cascami di raion di 2ª categoria » vanno compresi i sottoprodotti con torsione della fabbricazione del raion.

« Cascami di raion di 3ª categoria » vanno compresi i sottoprodotti di ritorcitura e lavorazioni del raion.

« Cascami di fiocco » vanno compresi i sottoprodotti della fabbricazione e della tagliatura del fiocco (esclusi quelli compresi nei cascami di spazzatura).

« Cascami di spazzatura » vanno comprese le scopature della fabbricazione del raion e del fiocco, il fondo vasche ex produzione fiocco e i cascami assimilabili.

« Filo morto » vanno compresi i sottoprodotti di filiera non utilizzabili in filatura.

(4244)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 535 del 31 ottobre 1942-XXI relativo ai prezzi e compensi di confezione delle case modelliste e delle sartorie da donna.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 535 del 31 ottobre 1942-XXI, ha stabilito quanto segue:

1) A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le sartorie da donna da qualsiasi organizzazione sindacale siano rappresentate, devono essere ripartite in due gruppi, e cioè:

GRUPPO A - *Modellisti*. — Questo gruppo avrà una sola categoria comprendente sia le case modelliste pure, sia le case con attività mista di modellista e di sartoria, ma la cui attività principale sia quella di modellista.

Per modello s'intende quel capo di abbigliamento femminile creato e confezionato dalle case modelliste in taglia speciale ed in unico esemplare per essere presentato alla clientela sartoriale allo scopo di assumere ordini di riproduzione. Queste riproduzioni del modello originale, sono vendute in unico esemplare alle sartorie, le quali, alla loro volta se ne servono per assumere ordinazioni di abiti dalla privata clientela.

Tali modelli, quindi, non possono essere considerati come capi di confezioni venduti al privato consumatore.

GRUPPO B - *Sartorie*. — In questo gruppo rientrano cinque categorie e cioè:

Categoria extra, alla quale saranno assegnate le ditte che presentano al consumatore una collezione di modelli di propria creazione o acquistati dalle case modelliste;

Categoria 1ª, alla quale saranno assegnate le ditte che non presentano al consumatore una collezione di modelli, ma soltanto alcuni modelli acquistati da case modelliste;

Categoria 2ª, 3ª e 4ª, alle quali saranno assegnati i confezionisti che non presentano collezioni di modelli, nè modelli, e che confezionano abiti su tele o figurini.

Nella 4ª categoria si comprenderanno solo sartorie che si limitano a produrre confezioni con materiale fornito dal committente.

Le ditte da iscrivere nel gruppo *A* e nella categoria extra del gruppo *B*, saranno indicate ai Consigli provinciali delle corporazioni da questo Ministero, su proposte che saranno fatte, entro il termine del 30 novembre 1942-XXI, dall'Ente Nazionale della Moda, d'intesa con la Federazione nazionale fascista degli industriali dell'abbigliamento, basandosi sulla forma di attività esplicata dalle varie aziende nel passato, fino al 1° settembre 1942, secondo le risultanze del Libro modelli tenuto dall'Ente suddetto a norma delle leggi sulla disciplina della produzione dell'abbigliamento.

La ripartizione delle aziende nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria del gruppo *B* sarà effettuata, entro il termine del 15 dicembre 1942-XXI, dai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno, intese le competenti Organizzazioni sindacali provinciali interessate, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna azienda (specializzazione, qualità della clientela, numero dei dipendenti, imponibile di ricchezza mobile, ecc.) e di tutti quegli altri elementi cui i Consigli stessi crederanno di fare utilmente ricorso.

Effettuata la suddetta ripartizione, i Consigli provinciali delle corporazioni ne daranno comunicazione al Ministero delle corporazioni ed alle competenti Organizzazioni sindacali provinciali. Queste alla loro volta comunicheranno con lettera raccomandata ai singoli interessati l'indicazione del gruppo e della categoria in cui sono stati compresi.

Entro il 1° gennaio 1943-XXI, ciascun confezionista dovrà esporre nel suo esercizio, in modo ben visibile al pubblico, un cartello con l'indicazione del gruppo e della categoria della sua azienda, secondo il seguente schema:

« Casa modellista » o « sartoria di categoria . . . (extra, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª) ».

Le case modelliste e le sartorie extra, dovranno indicare nel cartello il numero e la data dell'autorizzazione ministeriale, che sarà loro comunicata a mezzo del Consiglio provinciale delle corporazioni competente per territorio.

2) Le case modelliste, nella vendita dei modelli alle sartorie non potranno richiedere prezzi superiori a quelli risultanti dal costo franco laboratorio delle materie prime e degli accessori impiegati, aumentati di un compenso di confezione, a remunerazione della loro opera ed a copertura delle loro spese generali, di creazione e ammortamento di modelli, di distribuzione, ecc., che in nessun caso potrà eccedere i seguenti limiti:

Abito (principessa): L. 1400;
Soprabito: L. 1200;
Mantello: L. 1450;
Abito a giacca: gonna L. 450; camicetta L. 300; giacca L. 1000.

3) Nei rapporti con il consumatore diretto tutte le aziende considerate nel presente provvedimento — sia del gruppo *A* sia del gruppo *B* — non potranno percepire compensi di confezione e praticare prezzi di vendita superiori a quelli stabiliti rispettivamente nei successivi punti 4) e 5).

4) I Consigli provinciali delle corporazioni fisseranno, per le rispettive circoscrizioni, entro i limiti indicati nella seguente tabella, la misura massima dei compensi di confezione che le sartorie da donna potranno percepire a remunerazione della loro opera ed a copertura delle spese di mano d'opera, spese generali, di creazione ed ammortamento modelli, di distribuzione, ecc., per le confezioni fatte con materiale fornito dal privato committente:

Tabella dei compensi massimi di confezione.

	Case modelliste e sartorie di categoria extra	Sartorie di categoria			
		1ª	2ª	3ª	4ª
Abito (principessa)	900 —	600 —	300 —	150 —	75 —
Soprabito	770 —	485 —	235 —	115 —	60 —
Mantello	950 —	675 —	340 —	190 —	110 —
Abito e giacca:					
gonna	250 —	185 —	75 —	55 —	30 —
camicetta . . .	150 —	110 —	40 —	25 —	20 —
giacca	600 —	440 —	225 —	110 —	60 —
	1000 —	735 —	340 —	190 —	110 —

I Consigli provinciali delle corporazioni entro i limiti suddetti potranno fissare i compensi dovuti alle sartorie per donna che « rivoltano » abiti per conto della cliente.

5) La sartoria per donna che fornisca anche il materiale occorrente per la fabbricazione della confezione non potrà conteggiare per questo un prezzo superiore al costo dello stesso, franco suo laboratorio. Tale prezzo non potrà mai superare di oltre il 5 % il prezzo legalmente praticabile dell'azienda da cui il confezionista ha acquistato il materiale stesso, se l'acquisto viene effettuato presso un produttore o un grossista e non potrà essere superiore a quello praticato dal venditore se l'acquisto è stato fatto presso un dettagliante.

Conseguentemente i prezzi massimi che le aziende considerate nel presente provvedimento possono praticare nelle vendite di confezioni ai privati consumatori, non potranno superare la somma costituita dal costo franco laboratorio delle materie prime impiegate nella confezione aumentato del costo di confezione determinato a norma delle disposizioni del

punto 4) del presente provvedimento. In nessun caso i prezzi complessivi delle suddette confezioni potranno superare i seguenti limiti:

Tabella dei prezzi massimi di vendita delle confezioni ai privati consumatori o a commercianti.

	Case modelliste o sartorie di categoria extra	Sartorie di categoria		
		1ª	2ª	3ª
Abito (principessa), soprabito, mantello	2200 —	1700 —	800 —	550 —
Giacca	1380 —	1105 —	540 —	360 —
Gonna	575 —	460 —	225 —	150 —
Camicetta	345 —	275 —	135 —	90 —
Abito a giacca (giacca, gonna e camicetta)	2300 —	1840 —	900 —	600 —

6) Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno, all'Ente Nazionale della Moda ed all'Ente del Tessile Nazionale.

7) Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

8) Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le norme di cui ai paragrafi 2), 3), 4), 5) entreranno in vigore il 1º gennaio 1943-XXI.

(4245)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Luigi Bonfanti fu Giuseppe e fu Clementina Fadanelli, nato a Cembra (prov. di Trento) il 24 febbraio 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza in A. S., conseguito presso la Regia Università di Parma nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia Università di Parma.

(4195)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colledara (Teramo), Giuliano di Roma (Frosinone), Mogoro (Sassari) e Oschiri (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli; dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il cav. Luigi Romani fu Giustino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colledara (Teramo).

2) Il cav. Adolfo Brozzi fu Oreste è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone).

3) Il signor Sisinnio Orrù fu Sisinnio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mogoro (Sassari).

4) Il signor Antonio Bua fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1942-XXI

V. Azzolini

(4234)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Ripabottoni (Campobasso)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Ripabottoni (Campobasso) in data 1º agosto 1942-XX, in ordine all'approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario medesima;

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Ripabottoni (Campobasso).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1942-XXI

V. Azzolini

(4235)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze in data 6 novembre 1942-XXI, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Enna, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 10 dicembre 1928-VII, al notaio sig. Francesco Giunta fu Giuseppe, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 6 novembre 1942-XXI

(4236) *Il direttore generale*: Potenza

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	159080	52,50	Germanino Marcellina fu Carlo, moglie di *Accomazzo Amilcare*, dom. in Villadeati (Alessandria).	Germanino Marcellina fu Carlo, moglie di *Accomazzo* o *Accomasso Annibale*, dom. in Villadeati (Alessandria).
Id.	256910	581 —	Verga Emilia di Natale, *nubile*, dom. ad Abriola (Potenza).	Verga Emilia di Natale, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Abriola (Potenza).
Id.	387469	339,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	340677	196 —	Carpegna Guido di Vincenzo, dom. a Torino. L'usufrutto vitalizio spetta a Boalino *Anna* fu *Giovanni Battista*, ved. Carpegna Giovanni Battista, dom. a Torino.	Come contro. L'usufrutto vitalizio spetta a Boalino *Anna Maria* fu *Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	363891	28 —	Miletto Luigi fu *Luigi*, dom. in Costa, frazione di Nocera Umbra (Perugia).	Miletto Luigi fu *Emilio*, ecc., come contro.
Id.	392187	357 —	Biarese Tommaso fu Giorgio, dom. a Boves (Cuneo). L'usufrutto vitalizio spetta a Baudino *Margherita* fu Luigi, ved. di Biarese Giorgio fu Bartolomeo, dom. a Boves (Cuneo).	Come contro, con usufrutto a Baudino *Maria Margherita* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	24523	409,50	*Alvera* Raimondo di Giuseppe, dom. a Montemagno (Alessandria).	*Albera* Raimondo di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	24524	409,50	Rosenga Olimpia di Giuseppe, moglie di *Alvera* Raimondo di Giuseppe, dom. a Montemagno (Alessandria).	Rosenga Olimpia di Giuseppe, moglie di *Albera* Raimondo di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	332641	630 —	Balzamo Vincenzo fu Gennaro, dom. in Napoli, con usufrutto a favore di Grifeo *Antonietta* fu Benedetto, ved. di Tufarelli Alfonso, dom. in Napoli.	Come contro, con usufrutto a favore di Grifeo *Maria Antonia*, ecc., come contro.
Id.	161668	45,50	Guazzotti Domenico-Oreste, Teresa, Emma, Francesco-Severino ed Eugenia fu Eugenio, minori, sotto la patria potestà della madre *Ghislieri* Elisa, ved. di Guazzotti Eugenio, dom. a Casalbagliano, fraz. del comune di Alessandria.	Come contro, minori, sotto la patria potestà della madre *Ghisilieri* Elisa, ecc., come contro.
Rend. 5 %	116646	745 —	Alberto *Giovanna-Maria* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Martigny (Svizzera), con usufrutto ad Alberto Luigi fu Solutore.	Alberto *Maria Giovanna* di Luigi, minore, ecc., come contro
P. R. 3,50 %	423125	203 —	Alberto *Giovanna-Maria* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Martigny (Svizzera).	Alberto *Maria-Giovanna* di Luigi, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	625678	210 —	Bava Maria-Adelaide e *Anna* di Antonio, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal detto Bava Antonio fu Giovanni Battista, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Bava Antonio fu Giovanni Battista.	Bava Maria-Adelaide e *Maria Anna* di Antonio, minori, ecc., come contro.
Id.	139644	175 —	Della Valle Giulio e Giovanni di *Guglielmo*, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto *Guglielmo* Della Valle, dom. ad Asti, con usufrutto vitalizio a favore di Della Valle *Guglielmo* fu Giovanni.	Della Valle Giulio e Giovanni di *Filippo Domenico Guglielmo*, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto *Filippo Domenico Guglielmo* Della Valle, dom. ad Asti, con usufrutto vitalizio a favore di Della Valle *Filippo Domenico Guglielmo* fu Giovanni.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50% (1906)	364961	210 —	Fresco Geronima fu Francesco, moglie di Gallo *Giuseppe* fu Ippolito, dom. a Genova, con annotazione di vincolo dotale.	Fresco Geronima fu Francesco, moglie di Gallo *Bartolomeo Giuseppe* fu Ippolito, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	858027	472,50	Signorini *Gabriella* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano. L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Signorini Giuseppe di Tito e Rana Ancilla di Francesco, dom. a Milano.	Signorini *Graziella* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	216926	17,50	*Gili Maria* fu Giuseppe, nubile, dom. in Asti (Alessandria).	*Gilli Luigia Maria* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	434000	52,50	Gilli *Maria* fu Giuseppe, nubile, dom. a Villanuova d'Asti (Alessandria).	Gilli *Luigia Maria* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	507557	339,50	Roletto *Battista* di Giorgio, dom. in Castellamonte (Torino).	Roletto *Giuseppe Battista* di Giorgio, ecc., come contro.
Id.	646633	665 —	Roletto *Battista* fu Giorgio, ecc., come sopra.	Roletto *Giuseppe Battista* fu Giorgio, ecc., come contro.
Id.	765498	1.316 —	Roletto *Battista* fu Giorgio, dom. a Colleretto Castelnuovo (Torino).	Roletto *Giuseppe Battista* fu Giorgio, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 23 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4091)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità fisica dei candidati ammessi a partecipare al concorso a 50 posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 10 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il giorno 18 luglio detto anno, registro n. 9 Interno, foglio n. 226, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a 50 posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Servizio antincendi;

Viste le lettere della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 55625/54213/1.3.1 e n. 54213-22/1.3.1 respettivamente in data 13 ottobre e 10 novembre 1942, con cui autorizza l'ulteriore seguito del concorso in oggetto ed il diario delle prove scritte;

Considerato che occorre ora provvedere, a termine dell'art. 2 del citato decreto, alla nomina della Commissione medica la quale dovrà accertare l'idoneità fisica dei candidati ammessi a partecipare al concorso stesso;

Visto l'art. 9 (4° e 5° comma) della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570;

Decreta:

La Commissione medica prevista nell'art. 2 del decreto Ministeriale di cui in epigrafe è composta come appresso:

Presidente: Cavalletti prof. dott. Vincenzo, ispettore sanitario dei Servizi antincendi;

Componenti: Carducci dott. Michele e Soccorsi dott. Pasquale.

Il Prefetto, direttore generale dei Servizi antincendi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 novembre 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4251)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della Commissione esaminatrice e fissazione delle date delle prove scritte del concorso a 50 posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 10 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il giorno 18 luglio detto anno, registro n. 9 Interno, foglio n. 226, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a 50 posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Servizio antincendi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 55625/54213/1.3.1 del 13 ottobre 1942 con cui si autorizza l'ulteriore seguito del predetto concorso;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 54213.3.2/1.3.1 del 10 novembre 1942 che approva il diario degli esami scritti;

Considerato che occorre ora provvedere alla nomina della relativa Commissione esaminatrice ed alla fissazione delle date in cui dovranno aver luogo le prove scritte o grafiche del concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a 50 posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Servizio antincendi, indetto con decreto Ministeriale 10 giugno 1942-XX, è composta come appresso:

Presidente: Stumpo dott. Giuseppe, consigliere di Stato;

Componenti: Giombini Alberto, prefetto del Regno, direttore generale dei Servizi antincendi; Bertinatti ing. Levante, ispettore superiore del ruolo tecnico dei Servizi antincendi; Neri prof. dott. Filippo, professore dell'ordine universitario (facoltà di ingegneria); Moscato ing. Guido, ufficiale di 1ª classe, comandante di Corpo

Disimpegnerà le mansioni di segretario della Commissione il dott. Alberto Novello, consigliere di 1ª classe al Ministero dell'interno.

Tutti i sopra nominati funzionari sono iscritti al P.N.F.

Art. 2.

Le prove scritte o grafiche del concorso anzidetto avranno luogo in Roma nei giorni 16, 17, 18 e 19 novembre 1942-XXI, con inizio alle ore 9 antimeridiane.

Art. 3.

Le suddette prove si svolgeranno nei locali delle Scuole centrali dei Servizi antincendi (località Capannelle - Roma).

Art. 4.

I candidati ammessi alla prova orale saranno a suo tempo singolarmente avvertiti del giorno, dell'ora e della località in cui si svolgerà detta prova.

Il Prefetto, direttore generale dei Servizi antincendi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4252)

MINISTERO DELLA GUERRA

Varianti al concorso a 283 posti di tenente medico, a 19 posti di tenente chimico farmacista e a 22 posti di tenente veterinario.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1942-XX, relativo al bando di concorso per 283 posti di tenente medico, 19 posti di tenente chimico-farmacista e 22 posti di tenente veterinario in servizio permanente del Regio esercito;

Decreta:

Articolo unico.

Nelle premesse al decreto Ministeriale 16 maggio 1942-XX, col quale è stato bandito un concorso a 283 posti di tenente medico, a 19 posti di tenente chimico-farmacista e a 22 posti di tenente veterinario in servizio permanente del Regio esercito, è aggiunto, dopo il sesto capoverso, il seguente:

« Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, col quale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, vengono estese a coloro che abbiano partecipato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SCUERO

(4248)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte degli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1942-XX, con il quale sono stati indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 1943-XXI, con inizio alle ore 8, nei locali del Regio Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi », via Palestro n. 38, Roma.

Art. 2.

I candidati che hanno chiesto di partecipare a tali esami e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno intervenire alle prove nei giorni e nel luogo indicato nel precedente articolo, senza attendere alcun speciale preavviso od invito.

Roma, addì 6 novembre 1942-XXI

Il Ministro: BOTTAI

(4249)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.